

TRIBUNALE DI SIRACUSA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA

PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI UFFICIO GIUDICI DI PACE

Il presente protocollo è stato elaborato, su indicazione del Presidente del Tribunale, dalla commissione composta dai rappresentanti dei Giudici di Pace, dott. Fabio Nuzzaci e dott.ssa Angela Palumbo, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, avvocati Carmelo Greco, Sebastiano Scala, Sonia Bottaro e Ada Salibra, quest'ultima anche nella qualità di rappresentante del Comitato delle Pari Opportunità.

La commissione si è curata di rapportarsi con i diversi operatori del Foro e di recepirne le esigenze diffuse, le aspettative e le aspirazioni crescenti, con lo scopo di individuare alcune prassi comportamentali che, in un processo civile sempre più complicato da norme e riti differenziati, favoriscano la serena e proficua collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, introducendo, in un ambito di cronica carenza di mezzi e personale, più alti livelli di ordine ed efficienza.

Sebbene il testo non abbia una efficacia *strictu sensu* normativa, esso implica la ragionevole e collaborativa adesione dei suoi destinatari, proprio in ragione della rilevanza degli scopi anzidetti.

Art.1 Comunicazione elenco cause da trattare

I ruoli saranno affissi il giorno dell'udienza nella porta dell'aula (aula udienza o stanza del magistrato).

L'elenco, redatto a cura della cancelleria, sarà privo dei nominativi delle parti e conterrà unicamente i numeri di ruolo.

Art. 2 Orario di inizio delle udienze

L'udienza avrà inizio alle ore 9:00 ovvero alle ore 9:30 ove specificamente indicato dal magistrato.



Art. 3 Fasce orarie

L'udienza è scandita in fasce di durata non inferiore ad un'ora, in ragione dell'omogeneità degli adempimenti correlati. Il giudice avrà cura di indicare nei provvedimenti di fissazione d'udienza e di rinvio l'orario della trattazione.

Rimane salva la facoltà del singolo magistrato, anche su istanza delle parti, di fissare all'interno della singola fascia orari specifici per la trattazione dei singoli procedimenti, indicandone in tal caso l'orario nel provvedimento di fissazione o rinvio.

La lettura delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 281^{sexies} c.p.c. sarà effettuata al termine dell'udienza e della camera di consiglio.

Art. 4 Puntualità nella presenza in udienza

Si raccomanda che sia il giudice sia i difensori pongano la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio della singola fascia oraria.

I provvedimenti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. e di declaratoria di improcedibilità del giudizio verranno emessi dopo le ore 11.00 ovvero, per i procedimenti fissati oltre le ore 10.00, decorsa almeno un'ora dall'orario fissato per la trattazione senza che alcuna delle parti sia comparsa.

Art. 5 Svolgimento dell'udienza

Le udienze civili potranno tenersi, a discrezione dei magistrati, nelle stanze assegnate a ciascuno di essi.

I fascicoli dei procedimenti da trattare saranno a disposizione degli avvocati per la consultazione, previa richiesta al magistrato.

Le udienze di assunzione delle prove orali, interrogatorio e testi si svolgeranno secondo modalità da rendere effettivo il diritto alla riservatezza delle parti e dei testimoni.

Magistrati e avvocati manterranno un contegno improntato al reciproco rispetto e costantemente in linea con la dignità e il decoro connesso alle rispettive professioni e funzioni.

Art. 6 Impedimento del magistrato

In caso di impedimento che determini il rinvio d'ufficio dell'udienza, il giudice, ove possibile, curerà di darne preventiva comunicazione ai

procuratori delle parti tramite la cancelleria, anche a mezzo sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (info@ordineavvocatisr.it), fissando l'udienza di rinvio in tempi ravvicinati, compatibilmente con il carico di ruolo.

Articolo 7 Sostituzioni d'udienza

L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, dovrà farsi sostituire da un collega a conoscenza degli adempimenti da compiersi nel corso dell'udienza.

Art. 8 Rinuncia agli atti ed estinzione del giudizio. Transazione

Per la rinuncia agli atti del giudizio i difensori depositeranno nella cancelleria del giudice istanza congiunta di estinzione del processo al fine di consentire una celere adozione da parte del giudice dei provvedimenti ai sensi degli artt. 306 ss. c.p.c.

I difensori si impegnano a comunicare tempestivamente alla cancelleria del giudice l'avvenuta definizione stragiudiziale delle cause o, comunque, ogni altro evento – non a conoscenza del giudice sulla base degli atti di causa - in forza del quale dovrà essere disposto rinvio, allorquando l'udienza sia programmata per la precisazione delle conclusioni o la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

Articolo 9 Redazione dei verbali di udienza

La trattazione dei procedimenti sarà orale e la verbalizzazione avverrà sotto la direzione del giudice, nel rispetto dell'art. 84 disp. att. c.p.c.

Articolo 10 Pari opportunità

Il giudice, nel fissare le udienze, terrà conto delle esigenze rappresentate dalle parti, derivanti dallo stato di gravidanza, maternità, paternità, patologie, condizioni di salute e necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

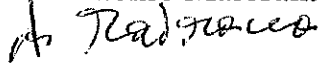
Nella trattazione delle cause si darà la precedenza ai difensori che si troveranno in una delle predette condizioni.

Norma finale

Dopo una prima fase di sperimentazione di almeno sei mesi, si assume l'impegno di verificare l'applicazione del presente protocollo e di ulteriormente implementarlo con l'adozione di altre prassi che, anche con il coinvolgimento e la collaborazione dei dirigenti e del personale delle cancellerie civili, mirino a snellire ancor di più lo svolgimento delle udienze e consentano di smaltire il contenzioso arretrato.

Siracusa 12 febbraio 2018

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Maiorana



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Siracusa
Avv. Francesco Favi

